



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 254

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA, DI SOMMINISTRAZIONE, INTRODUZIONE, UTILIZZO, TRASPORTO E/O DETENZIONE DI BOTTIGLIE E RECIPIENTI IN VETRO E/O LATTINE E DI ALTRI CONTENITORI COMUNQUE IDONEI ALL'OFFESA DELLE PERSONE ED OGGETTI CHE POSSANO ARRECARRE DANNI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MO-VI' + WAKE UP FESTIVAL 2026" CONCERTO "VOICE OF CAOS" DI ASCO.

IL SINDACO

Premesso che, in Mondovì – presso i “*giardini pubblici di Villa Nasi*” siti in Via P. Delvecchio - avrà luogo, il giorno 11 settembre 2026, il concerto “*Voice of CAOS*” di ASCO nell’ambito della manifestazione denominata “**MO-VI' + WAKE UP FESTIVAL 2026**”, organizzata dall’ASSOCIAZIONE CULTURALE WAKE UP con sede in Mondovì, Via delle Scuole n. 39;

Preso atto della relazione tecnica di progetto e della relazione safety, entrambi documenti redatti dallo Studio Leonardo srl a firma del Dott. Ing. Borgogno Valter in data 07/09/2026 trasmessi in data 09/09/2026 e assunti in data 10/09/2026 al protocollo n. 40294;

Rilevato che la gestione di tale evento richiede l’adozione di tutti i provvedimenti del caso finalizzati al pacifico e tranquillo svolgimento, nonché al fine di evitare che nell’ambito dello stesso si verifichino danni a cose e persone per gesti inconsulti di terzi, o fatti di turbativa ai partecipanti, nonché per esigenze di tutela dell’ambiente e del patrimonio sia pubblico che privato;

Considerato che la vendita, la somministrazione, l’introduzione, il trasporto, l’utilizzo e/o la detenzione di bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e di altri contenitori comunque idonei all’offesa delle persone costituisce, in un contesto di affollamento, un grave pericolo per l’incolumità pubblica sia a causa dell’abbandono dei contenitori vuoti direttamente sul suolo, sia perché gli stessi potrebbero essere utilizzati quali strumenti atti ad offendere persone e/o a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;

Ravvisata la necessità di precludere, **nell’area adibita all’evento giardini pubblici di Villa Nasi**, al fine di assicurare il normale svolgimento del concerto nonché di prevenire pericoli per la sicurezza e l’incolumità pubblica, la detenzione, il trasporto e/o l’utilizzo di oggetti atti a provocare danni, disturbo o molestie alle persone;

Visti:

- l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

- il Regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 07/05/03 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale del Commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 21/03/2012 ed in particolare l'art. 3 – Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa in occasione del concerto ***“Voice of CAOS” DI ASCO*** nell'ambito della manifestazione "MO-VI' + WAKE UP FESTIVAL 2026"

nella giornata di venerdì 11 settembre 2026 dalle ore 18:30 e fino alle ore 03:00 del giorno sabato 12 settembre 2026 nell'area destinata al concerto giardini pubblici di Villa Nasi, in Piazza Mellano, in Via G.B. Quadrone, in Via P. Delvecchio e in Via della Cornice (compresa l'area dei giardini pubblici)

che sia fatto divieto a chiunque

1. di introdurre, utilizzare, trasportare e/o detenere bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone, anche utilizzati per il consumo di bevande in forma itinerante;
2. di vendere bevande in bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone;
3. di vendere bevande in bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone dispensate da distributori automatici i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedire l'erogazione;
4. di somministrare bevande in recipienti in vetro e/o in altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone;

resta consentita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in contenitori di vetro e/o lattine esclusivamente all'interno dei pubblici esercizi e negli annessi dehors, laddove per somministrazione di alimenti e bevande, si intende: *“...la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.”* (art. 2, comma 1, l.r. 29 dicembre 2006 n. 38;

che sia fatto divieto a chiunque nell'area adibita all'evento e precisamente giardini pubblici di Villa Nasi (via P. Delvecchio) di trasportare e detenere e/o utilizzare i seguenti oggetti: valigie, trolley, borse, zaini, bastoni selfie, bombolette spray, recipienti a pressione, biciclette, pattini, skateboard, overboard, utensili, armi, coltelli, altri oggetti da punta o taglio, materiali esplosivi, droni, caschi, borracce in plastica o di metallo, bottiglie di plastica più grandi di 0,5 litri ed ogni altro oggetto che possa recare danni, disturbo o molestie alle persone

DISPONE

- che la ASSOCIAZIONE CULTURALE WAKE UP adotti le idonee procedure di controllo e vigilanza al divieto impartito, nell'ambito dell'area destinata a detta manifestazione;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sia trasmesso ai seguenti Organi di Polizia, per la vigilanza circa l'ottemperanza del divieto impartito:
 - Comando Compagnia e Stazione Carabinieri Mondovì;
 - Comando Compagnia Guardia di Finanza Mondovì;
 - Comando Polizia Locale Mondovì;
 - Questura di Cuneo;
 - Prefettura di Cuneo;
- che il presente provvedimento:
 - sia notificato all'Associazione Culturale WAKE UP con sede in Mondovì Via delle Scuole n. 39;
 - venga data informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Mondovì;
 - venga data comunicazione al Comitato Spontaneo La Torretta di Mondovì;
 - all'Ufficio Stampa e al Dipartimento Istruzione Cultura Sport e Assistenza - sede

AVVERTE

- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla notificazione ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;
- che le violazioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Mondovì, lì 11/09/2026

IL SINDACO
LUCA ROBALDO*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.